



PROT. N. 28256

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il comma 6 dell'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

VISTO il comma 8-bis del medesimo articolo 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso

ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

VISTO il comma 8-ter del medesimo articolo 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, concernente la sperimentazione e l'avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, concernente l'estensione della sperimentazione e l'avvio a regime di SIOPE+ per le aziende sanitarie ed ospedaliere;

VISTO l'art. 2, comma 1, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, per il quale le aziende sanitarie locali applicano le disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+) a decorrere dal 1° ottobre 2018;

VISTO l'art. 3, comma 1, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, per il quale i comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 60.000 abitanti applicano le disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+) a decorrere dal 1° luglio 2018;

TENUTO CONTO delle richieste dell'Anci, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Piemonte e della Regione Puglia, concernenti l'avvio anticipato a regime di SIOPE +, rispetto alle date previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, limitatamente ad alcuni enti, per i quali è stata verificata la disponibilità dell'Istituto tesoriere o cassiere di anticipare l'avvio a regime di SIOPE+;

SENTITA L'Agazia per l'Italia digitale che, nella Determinazione n. 51 del 2018 ha espresso parere favorevole;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione del 15 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole.

DECRETA:

Articolo 1

(Avvio anticipato a regime di SIOPE+ dal 1 Aprile 2018)

1. I seguenti enti, applicano la disciplina prevista dall'articolo 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, a decorrere dal 1° aprile 2018:

- 1) L'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino;
- 2) L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

2. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Dal 1° aprile 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017.

Articolo 2

(Avvio anticipato a regime di SIOPE+ dal 1 maggio 2018)

1. I seguenti enti, applicano la disciplina prevista dall'articolo 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, a decorrere dal 1° maggio 2018:

- 1) l'ASL Città di Torino,
- 2) l'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo,
- 3) l'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea,
- 4) l'ASL VC di Vercelli,
- 5) l'ASL BI di Biella,
- 6) l'ASL NO di Novara,

- 7) l'ASL Verbano Cusio Ossola (VCO),
- 8) l'ASL AT di Asti,
- 9) l'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria,
- 10) l'AO Ordine Mauriziano di Torino,
- 11) l'AUSL di Piacenza,
- 12) l'AUSL di Reggio Emilia,
- 13) l'AUSL di Taranto
- 14) l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano,
- 15) l'AOUC Policlinico di Bari.

2. Dal 1° maggio 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi con modalità differenti da quelle previste dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017.

3. Il Comune di Alba applica la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, così come modificato e integrato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, a decorrere dal 1° maggio 2018.

4. Dal 1° maggio 2018 il tesoriere dell'ente di cui al comma 3 non può accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità differenti da quelle previste dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017.

5. Per gli enti di cui ai commi 1 e 3, è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° febbraio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma

26 FEB. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato

